

CC 63879



18012/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo FAVARA - Presidente - R.G.N. 6294/99
- Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO - Consigliere - 8371/99
- Dott. Nino FICO - Rel. Consigliere - Cron. 18012
- Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere - Rep.
- Dott. Biagio VIRGILIO - Consigliere - Ud. 15/04/05
- Dott. Giacinto BISOGNI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

M.R. ;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 08371/99 proposto da:

2005

M.R.

, elettivamente domiciliato in ROMA

1252

VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE

63879





RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che lo difende unitamente
all'avvocato MENCHINI SERGIO, giusta delega a margine;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale di FIRENZE, depositata il 03/02/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/05 dal Consigliere Dott. Nino

FICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato dello stato RANUCCI

che si riporta agli atti;

udito per il resistente l'Avvocato RIDOLA che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per la

riunione dei due ricorsi per l'inammissibilita' o il

rigetto del ricorso principale assorbito

l'incidentale.



Svolgimento del processo

R.M. ha impugnato l'avviso di mora emesso nei suoi confronti quale socio accomandatario di società in liquidazione, poi dichiarata fallita, per IVA, sanzioni e interessi relativamente agli anni dal 1982 al 1985.

Ha dedotto la nullità dell'avviso per omessa notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e cartella esattoriale), notificati solo alla società.

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e ss. c.c., 2310 e 2313 c.c. e 16, comma 3, D.P.R. 636/72.

Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato col quale ha dedotto che sarebbe solidalmente responsabile - in ogni caso - solo per il 1982 e il primo trimestre del 1983, avendo ceduto quote e carica il 12 aprile 1983.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza.

Col proprio motivo di ricorso il ricorrente principale ha dedotto che la responsabilità solidale del socio accomandatario di una società in accomandita semplice per le obbligazioni sociali, tra cui quelle tributarie, consegue direttamente dalla sua qualità, o carica ricoperta nell'organizzazione della società, ossia da una norma di carattere generale (l'art. 2313 c.c.), e non da una particolare disposizione tributaria che lo individui quale coobbligato dell'obbligazione fiscale, di talché è sufficiente notificare l'avviso di accertamento e la cartella

esattoriale alla società e procedere per l'esazione del credito nei confronti del socio medesimo con semplice avviso di mora.

La censura è infondata.

Quale che sia il fatto, l'atto o la norma da cui derivi la responsabilità solidale, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 1292 e ss. c.c., ispirata ai principi della piena autonomia dei rapporti sostanziali tra creditore e ciascuno dei condebitori e della non comunicabilità agli altri debitori degli effetti pregiudizievoli (o potenzialmente pregiudizievoli) degli atti compiuti nei confronti di un condebitore solidale. Da ciò discende, in materia di solidarietà passiva tributaria, che non trova alcun fondamento la distinzione tra solidarietà derivante da una norma del codice civile e solidarietà nascente da una norma tributaria, sicché non è consentito all'Amministrazione, quanto, in particolare, alla responsabilità solidale del socio accomandatario di s.a.s., di notificare alla società l'atto impositivo e la cartella esattoriale e procedere con avviso di mora per l'esazione del credito nei confronti del socio.

Vi ostano sia il principio, di cui si è detto, dell'autonomia dei rapporti di credito-debito, aventi in comune la sola prestazione, sia il principio di tutela del diritto alla difesa di ciascun coobbligato solidale (che può avere interesse diretto, e distinto da quello della società, a contrastare la pretesa avanzata con l'accertamento, nonché le sanzioni pecuniarie irrogate), sia, infine, il principio sancito dall'art. 1306 c.c., per il quale i condebitori solidali i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi hanno di fronte al giudicato e rispetto al creditore veste di terzi e, come terzi, non subiscono gli effetti propri della cosa giudicata (v., in termini, quanto alla sentenza pronunciata

nei confronti di s.a.s. ed agli effetti del giudicato nei confronti del socio, Cass. n.7650/95).

Non è pertanto condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n.1592 del 2001, secondo cui per la realizzazione del credito che sia stato accertato nei confronti della società l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva nei confronti del socio solidalmente responsabile, "il cui diritto di difesa non risulta violato potendo egli impugnare l'avviso di mora e contestare la pretesa dell'Ufficio in ogni sua parte".

A parte che nella specie, come risulta dal ricorso, il credito nei confronti della società non è stato accertato, e che nessuna norma speciale tributaria deroga alle disposizioni del codice civile in tema di obbligazioni solidali, tra cui, in particolare, l'art.1306, primo comma, sulla estensibilità degli effetti del giudicato, l'esercizio del diritto di difesa del socio accomandatario mediante l'impugnazione dell'avviso di mora può essere effettivo solo se egli abbia mantenuto tale qualità nell'organizzazione sociale, ed abbia avuto, per la stessa ragione, conoscenza della pretesa tributaria contenuta nell'atto impositivo, scadendo, invece, in mera teorica possibilità quando, come nel caso concreto, abbia ceduto quote e carica molti anni prima della notifica dell'avviso di accertamento alla società, successivamente dichiarata pure fallita, e dell'avviso di mora a sé medesimo. Non è infatti pensabile, e non può neanche pretendersi, che egli, in tale situazione, nel breve lasso di tempo previsto per l'impugnazione, si procuri avviso di accertamento e documentazione necessaria per contestare "in ogni sua parte" la pretesa dell'Ufficio.

Il ricorso principale va dunque respinto, con assorbimento del ricorso incidentale *conclusione* e compensazione delle spese del grado per giusti motivi.

p.q.m.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Spese compensate.

Roma, 15. 4. 2005

il cons. est.

SW *SW*



il presidente

Ug. Favaro

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 9 SET. 2005
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

